



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 01 DEL 11/01/2021

Oggetto: Applicazione della indennità di galleggiamento della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, commi 4-5 e della retribuzione di risultato di cui all'art. 42, comma 1 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001 per il Segretario Comunale titolare, quest'ultima per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- In data 19/09/2017 tra i rappresentanti legali pro-tempore dei Comuni di Pettineo e Motta d'Affermo, si è proceduto allo scioglimento consensuale ed anticipato della Convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Pettineo e Motta d'Affermo, con decorrenza dal 15/10/2017;
- con decreto sindacale n. 17 del 07/05/2018 è stato nominato Segretario titolare della Segreteria in convenzione tra i Comuni di Motta d'Affermo – Castel di Lucio, con decorrenza 01/06/2018, il Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, iscritto nella fascia professionale B dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- che con decreti sindacali n. 20 del 31.07.2017 e n. 22 del 15.10.2018 al predetto Segretario Comunale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Motta d'Affermo;

DATO ATTO che, sulla base di provvedimenti emanati dal Sindaco nonché delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente, al Segretario Comunale presso il Comune di Motta d'Affermo sono, inoltre, attribuite le seguenti "funzioni aggiuntive":

- Responsabile Area Amministrativa;
- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;
- Presidenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- Titolarità del potere sostitutivo in caso di comunicazione di inerzia dei Responsabili dei servizi;
- Titolarità del potere di riesame in materia di accesso civico;
- Responsabilità e coordinamento dei controlli interni;
- Istruttoria degli atti di revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale;
- Sostituzione dei Responsabili di Settore esclusivamente in caso di assenza o impedimento;

PRESO ATTO che:

- in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l'accordo n. 2 per il CCNL integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali per le materie di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001, con il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 sottoscritto il 16.05.2001, attraverso l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive (inserite nell'allegato A del citato contratto) che, come definita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi compresa quella per lavoro straordinario;
- l'art. 2, comma 2 dell'Accordo del 22.12.2003 sopra citato prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che "Nel caso di cui alla lett. p) dell'allegato A (Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area) la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%".
- l'art. 3 del CCNL 01.03.2011 prevede che ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni ed incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, occorre continuare a fare riferimento agli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 – 2001 (pari, per i Segretari di fascia B, ad € 7.837,59);

CONSIDERATO che, sebbene l'art. 2, comma 2 dell'Accordo del 22.12.2003 sopra citato consenta di riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione in funzione della sola attribuzione della Responsabilità di un servizio, area o settore, si ritiene opportuno applicare l'istituto contrattuale in parola tenendo conto anche dell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi sopra indicati e delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 del richiamato contratto decentrato;

CONSIDERATO che è prevista all'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. di categoria dei Segretari Comunali del 16/05/2001 ai sensi del quale "gli Enti assicurano, altresì nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione Dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'Area della Dirigenza o, in assenza di Dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa" (nel Comune di Motta d'Affermo il Responsabile dell'Area Finanziaria pro-tempore percepisce una indennità di posizione pari ad €. 16.000,00 giusta Determina Sindacale del Comune Capo Convenzione);

ACCERTATO che per il Segretario Comunale, Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, ricorrono le seguenti condizioni oggettive:

- Significativo grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente;
- Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- Presenza di particolari uffici e di particolari forme di gestione dei servizi;

- Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei servizi.

ACCERTATO, altresì, che ricorrono le seguenti condizioni soggettive:

- Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;
- Significativa collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente;
- Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti;
- Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione;
- Responsabilità dell'istruttoria di alcune deliberazioni;
- Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione;
- Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;
- Funzioni di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione;
- Incarichi di Responsabile di Servizio e/o Settore.

TENUTO CONTO, dunque, dell'attribuzione della Responsabilità del Settore Amministrativo nonché della rilevanza delle funzioni aggiuntive, dell'onnicomprendività della retribuzione, che assorbe le prestazioni di lavoro straordinario, dell'importo delle indennità attribuite ai Responsabili di Settore e dei risparmi di spesa conseguenti all'attività svolta dal Segretario Comunale;

PRESO ATTO della necessità di retribuire con equità le funzioni e le annesse responsabilità aggiuntive attribuite al Segretario Comunale;

RITENUTO, pertanto, di dovere attribuire al Segretario Comunale, Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, una maggiorazione della retribuzione di posizione pari ad Euro 16.000,00 (cosiddetta indennità di galleggiamento), affinché l'indennità di posizione di cui sopra non sia inferiore a quella stabilita per la funzione più elevata del Personale incaricato della più elevata Posizione Organizzativa dell'Ente;

VISTO, inoltre, l'art. 42 comma 1 del CCNL 16.05.2001 che testualmente recita: "ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale";

CONSIDERATO che in base al comma 2 del medesimo art. 42 "gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento" e che, in base al comma 3 del richiamato articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti "utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati";

RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

VISTA la metodologia contenuta nella scheda allegata alla presente per la valutazione del Segretario Comunale, così come avvenuto per gli anni precedenti;

VISTE:

- le indicazioni dell'ARAN, la quale ricomprende nel "monte salari" anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22);
- la deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari n. 50/2007 ad oggetto "Presenza d'atto parere ARAN relativamente all'inserimento nella nozione del "monte salari" della voce diritti di segreteria;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio e ritenuta compatibile la capacità di spesa per l'erogazione dei compensi di che trattasi;

DECRETA

1. **DARE APPLICAZIONE** al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 del 22.12.2003, attribuendo per i motivi di cui in premessa al Segretario Comunale, Dott. Antonio Giuseppe Nigrone, a far data dal 01/01/2020, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 3 del CCNL 16.05.2001 biennio economico 2000/2001, affinché venga garantito il meccanismo di allineamento stipendiale dei Segretari Comunali e Provinciali alla retribuzione di Posizione più elevata nell'Ente;
2. **DARE ATTO** che, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16.05.2001 (cosiddetta indennità di galleggiamento) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi (per 13 mensilità) della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CNL del 16.05.2001, che per questo ente sono pari ad euro 16.000,00;
3. **ATTRIBUIRE**, dunque, al Segretario Comunale titolare presso questo Ente l'indennità di galleggiamento della retribuzione di posizione, nell'importo annuale lordo di € . 16.000,00;
4. **ATTRIBUIRE** al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 1 del medesimo C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, il compenso per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, denominato retribuzione di risultato, fino al 10% del monte salari riferito al segretario per il servizio espletato presso questo Ente nell'anno di riferimento di cui sopra, correlato al conseguimento degli obiettivi dell'Area Amministrativa e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, a seguito della valutazione resa secondo la metodologia contenuta nella predetta scheda allegata alla presente sub A;
5. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l'imputazione e le liquidazioni delle indennità riconosciute relative alla indennità di risultato sul competente capitolo di bilancio e per l'adeguamento del trattamento economico di che trattasi;
6. **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e all'interno del sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.



I Sindaco

Dott. Sebastiano Adamo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Economica Contabile

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. n. 48/91 come segue:


TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	1	2	1.01.01.01.002	10102	100	12.765,00	2020

Li

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo







COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1

Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale.

La retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco.

La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge assegna al Segretario comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito, alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione.

La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.

A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo.

La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.

Art. 2

Funzioni da valutare.

Le funzioni da valutare sono le seguenti:

- a. la funzione di collaborazione;
- b. la funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
- c. la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;
- d. le funzioni di responsabile di P.O. quando assegnate dal Sindaco;
- e. la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
- f. la funzione di rogito dei contratti dell'Ente.

Art. 3

Funzione di collaborazione e di Responsabile di Posizione Organizzativa

Nell'ambito di queste funzioni deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, nell'ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. A quest'ultimo scopo, la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20.

Art. 4

Funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

Art. 5

Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta.

Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale, intese quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione anche l'attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente.

Punteggio massimo attribuibile: 20

Art. 6

Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi.

La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta dal segretario comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e l'omogeneità dell'azione dei responsabili di settore (Posizione Organizzativa), in coerenza con il programma dell'Amministrazione Comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

Art. 7

Funzione di rogito e autenticazione dei contratti.

Nell'ambito di questa categoria deve essere valutato l'esercizio delle funzioni rogatorie. Tale funzione si sostanzia nel rogito e autenticazione di tutti i contratti nei quali l'ente è parte. La valutazione dovrà tenere conto dell'ampiezza dei contratti rogati e degli effetti positivi derivanti da tale attività interna, che comporta notevoli risparmi di spesa, rispetto al ricorso al notaio esterno per i rogiti più complessi.

Art. 8

Quadro complessivo di valutazione.

La valutazione del Segretario comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile, pari a punti 100, e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco.

Il Sindaco quindi, nell'ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore, purché compreso all'interno del punteggio massimo relativo alla stessa funzione.

Art. 9
Valutazione finale.

La valutazione finale del Sindaco viene effettuata con riferimento all'anno oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento e nell'allegata scheda.

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali si seguito indicate:

- fino a 30 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione;
- da 30 a 50 punti 50% della misura massima della retribuzione di risultato;
- da 50 a 80 punti 80% della misura massima della retribuzione di risultato;
- da 81 a 100 punti 100% della misura massima della retribuzione di risultato.

La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario comunale, che può presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Nominativo: Segretario comunale

Periodo di valutazione: 01/01/2020 – 31/12/2020

Funzioni soggette a valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio attribuito
Funzioni di collaborazione – responsabile di P.O., ruolo consultivo e propositivo	20	18
Funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente; partecipazione attiva, nelle materie di competenza del Segretario	20	18
Funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione agli organi dell'Ente	20	19
Funzioni coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei Responsabili di Servizio.	20	18
Funzioni di rogito e autenticazione dei contratti	20	19
Totale	100	92

Motta d'Affermo, li 11/01/2021

Il Sindaco

